

## Torture nei garage, appello a gennaio

**Pubblicato:** Giovedì 5 Dicembre 2019



I difensori dei **quattro imputati minorenni condannati in primo grado dal tribunale di Milano e accusati del reato di tortura** ai danni di un coetaneo hanno richiesto e ottenuto l'**appello** che si terrà a Milano il prossimo **30 gennaio**.

**I giovani vennero arrestati l'inverno scorso** per quanto avvenuto nei garage delle Bustecche a Varese dove ad essere preso di mira fu un coetaneo, e per quei fatti vennero **condannati lo scorso luglio**.

**Fra i reati contestati anche quello di tortura** previsto dal codice penale a partire dal 2017 in realtà introdotto per tutelare il cittadino da possibili abusi da parte delle forze dell'ordine ma paradossalmente applicato per la prima volta a dei minorenni.

### Leggi anche

- **Milano** – Torture nei box, fermati i quattro minori
- **Varese** – Torture nei box, a fine mese i quattro minori a giudizio
- **Varese** – Torture nei garage, condannati i quattro minori
- **Varese** – Quindicenne seviziato, «dalla famiglia nessun desiderio di vendetta»
- **Varese** – Quindicenne seviziato per ore da un gruppo di coetanei
- **Milano** – Torture nei garage, messa alla prova per i quattro minorenni
- **Milano** – Torture al Beccaria, in manette il giovane già condannato per il garage degli orrori

## delle Bustecche

E proprio questo reato – tra quelli contestati: ci sono anche sequestro di persona, lesioni, rapina e violenza privata – è uno dei punti su cui si basano le motivazioni di appello dei difensori per i quali la contestazione della tortura risulta, secondo gli avvocati, esagerata.

L'altro punto contenuto nelle carte presentate ai giudici milanesi riguarda la **sospensione della condanna per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova**. Attualmente tutti e quattro i ragazzi sono in comunità in un regime di tutela che comprende di fatto l'impossibilità di uscire da una struttura protetta e di avere contatti con l'esterno.

**La messa alla prova**, oltre che alla sospensione del procedimento, permetterebbe di attivare un percorso rieducativo e di reinserimento, al termine del quale è prevista una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria che in caso di buona condotta consentirebbe di **estinguere il reato**.

Si tratta di un **istituto ideato e applicato per il processo minorile** (vedi sotto) che viste le giovani età degli imputati tende a raggiungere in maniera più veloce e incisiva possibile il ravvedimento della persona, per consentirgli di tornare alla normalità e di costruirsi una vita.

**Nel luglio scorso tre ragazzini imputati vennero condannati** a quattro anni di reclusione e 1200 euro di multa **mentre per il quarto** il giudice stabilì una pena di 4 anni e 6 mesi e 1500 euro di multa: quest'ultimo ragazzino, il più giovane, è anche l'imputato ad avere passato il maggior tempo all'interno della struttura carceraria minorile del **Beccaria** di Milano, ora anch'egli in comunità.

### Art. 28 Codice Processo Penale Minorile – Sospensione del processo e messa alla prova

*Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. (1) 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. (2) 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16 – Serie speciale), ha dichiarato l'incostituzionalità del presente comma nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.*

### Il reato di tortura (Documenti Camera dei Deputati)

**L'INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DEL REATO DI TORTURA (LEGGE N. 110 DEL 2017)**

[Andrea Camurani](#)

[andrea.camurani@varesenews.it](mailto:andrea.camurani@varesenews.it)